

COMUNE DI BORGIA

STATUTO

(Con adeguamenti\modifiche delibere C.C. n.° 25 del 28.06.2001 e n.° 16 del 02.04.2007)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. I - IL COMUNE

1. Il Comune di BORGIA è un Ente autonomo territoriale, dotato di personalità giuridica, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.

ART.2 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMMA

1. Il territorio del Comune, costituito da una superficie complessiva di Kmq 42 circa, confina con i comuni di Catanzaro, San Floro, Caraffa, Girifalco, Squillace ed il Mare Jonio.
2. La sede del Comune è sita in Corso Mazzini, nel Palazzo Municipale.
3. Presso la sede si riuniscono ordinariamente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni consiliari. In casi del tutto eccezionali o per esigenze particolari, gli organi istituzionali e le commissioni possono riunirsi in altra sede.
4. Lo stemma del Comune è raffigurato da un toro su colline, ramoscello d'ulivo, tralcio di vite e tre stelle a cinque punte, racchiusi in un ovale con sovrapposta corona circondato da rami di quercia ed alloro.
5. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
6. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.
7. Il Sindaco può disporre l'uso del Gonfalone a fini di rappresentanza.

ART.3 - IL RUOLO DEL COMUNE

1. Il Comune di Borgia rappresenta unitariamente le istanze politiche, sociali e culturali della popolazione, promuove la più ampia partecipazione politica dei cittadini e dei soggetti organizzati al processo di sviluppo democratico della comunità di Borgia.

ART.4 I PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
2. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia della

azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.
4. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

ART.5 - CONFERENZA STATO-CITTÀ-AUTONOMIE LOCALI

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997 n.59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per :
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 34 del T.U. 267/2000;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito nazionale.

ART.6 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazione.

TITOLO II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART.7 - L'ALBO PRETORIO

1. E' istituito presso il Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.

ART.8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative :
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tecniche idrogeologiche, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociali, sanità, scuole, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alle cure degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;

- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
3. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
 4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART.9 - LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione (art. 118) e dal T.U. 267/2000, il Comune è con la Provincia uno degli enti attraverso i quali la Regione organizza l'esercizio delle sue funzioni amministrative a livello locale.
2. Pertanto la legge regionale può utilizzare gli uffici del Comune per demandare allo stesso l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata agli organi regionali.
3. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale.
4. I costi relativi all'attuazione delle deleghe non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

ART. 10-I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune assolve ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, qualora venga attribuita dalla legge, cui spetta anche di reperire le risorse necessarie.

ART. 11 - LA PROGRAMMAZIONE COME METODO NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

1. Il Comune nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dagli articoli 4 e 9 del T.U. 267/2000 assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività, attraverso la periodica consultazione con i cittadini e con gli enti e le associazioni, pubbliche e private, presenti nel territorio.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione, secondo le modalità fissate dalla legge regionale.

ART. 12- II. PROCESSO DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE STATUTARIA

1. Il Consiglio comunale alla fine di ogni biennio procede alla valutazione dello stato d'attuazione della normativa statutaria con riferimento ai diversi comparti (organizzazione interna, partecipazione popolare, servizi sociali e pubblici, assetto del territorio e sviluppo economico).

2. A tal fine l'Amministrazione comunale indice una Conferenza d'intesa con tutta la cittadinanza e le associazioni e gli Enti presenti nel territorio. La Conferenza avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il "difensore civico" ha l'obbligo, nell'occasione, di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi.
4. I cittadini, le associazioni e gli enti partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale per le eventuali decisioni in merito.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

ART. 13- LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEL RUOLO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove ogni forma di partecipazione dei componenti la comunità di Borgia all'amministrazione locale.
2. Il Comune per creare le condizioni di un'effettiva partecipazione democratica dei componenti la comunità alla propria organizzazione politica, economica e sociale, promuove iniziative, d'intesa con le istituzioni scolastiche che operano nell'ambito del territorio destinate ad una migliore e più profonda conoscenza del quadro istituzionale e delle realtà socioeconomiche, allo scopo anche di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/ aprile / 1991, n. 125, al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti per come programmato all' art. 4, comma 1, del presente Statuto.

ART. 13 BIS - ASSEMBLEA COMUNALE DEI RAGAZZI

1. E' istituita l'Assemblea Comunale dei Ragazzi, al fine di far partecipare i ragazzi alla promozione di iniziative legate al mondo della cultura, della scuola, dello sport e del tempo libero.
2. I componenti vengono eletti democraticamente, ogni anno, nell'ambito degli Istituti scolastici, presenti sul territorio e specificatamente uno per ogni classe del secondo ciclo delle Scuole Elementari e delle prime, seconde e terze classi delle Scuole Medie.
3. L'indizione e l'organizzazione delle elezioni è di competenza dei responsabili di Istituto, che provvederanno a comunicare successivamente, i risultati ed i nominativi degli eletti, al Sindaco.
4. Gli eletti eleggono autonomamente il Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, coordina i lavori, invia i verbali delle sedute al Sindaco e chiede l'incontro con la Giunta.
5. Una volta l'anno l'Assemblea dei ragazzi può riunirsi con il Consiglio Comunale.
6. Le sedute dell'Assemblea possono tenersi o nei locali delle Scuole o nella Sala Consiliare previa richiesta al Sindaco.

ART. 14- LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessioni di contributi finalizzati, concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune previo convenzioni volte a favorire lo sviluppo socioeconomico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del Comune, dovranno farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, come forme regolamentari.
3. E' istituito un apposito Albo, presso Il Responsabile del Servizio, per la registrazione delle Associazioni che intendono usufruire di sovvenzioni, contributi e finanziamenti comunali.
4. La Giunta comunale, valuterà i requisiti previsti nell'apposito regolamento circa le entità del sostegno.

ART. 15 L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati a emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione, precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

ART. 16- IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.
4. Apposito Regolamento comunale deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto referendum.

ART. 17- IL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
4. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 18- LE CONVENZIONI

1. Nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge regionale, il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri Comuni della Provincia apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi o garanzie.
3. Il Comune parteciperà alle forme di convenzioni obbligatorie per realizzare opere a favore dello Stato e delle Regioni, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 34 del T.U. 267/2000.

ART.19 - I CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni della Provincia e con la stessa Provincia secondo le modalità fissate dallo art. 31 del T.U. 267/2000.
2. Il Comune parteciperà a quei consorzi obbligatori previsti dalla legge dello Stato in caso di rilevante interesse pubblico.

ART.20 - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla Legge.

TITOLO V

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

ART. 21 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ai sensi dell'art. 38 del T.U. 267/2000 e rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
3. Le competenze del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

ART. 21 BIS PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

1. E' istituita la figura del Presidente del consiglio comunale, eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta del consiglio neo eletto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a)- rappresenta il consiglio comunale;
 - b)- convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c)- decide sull'ammissione delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
 - d)- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e)- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f)- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - g)- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h)- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
3. Il Presidente del consiglio comunale esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri;
4. L'Ufficio di Presidenza è composto , oltre che dal Presidente, anche da due Vice Presidenti;
5. In caso di assenza del Presidente del consiglio questi è sostituito dal vice presidente vicario;
6. Il Presidente è eletto , con voto limitato ad una sola preferenza e a mezzo votazione segreta, con il voto favorevole dei 4\5 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta in successiva seduta consiliare da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di persistenza nel mancato raggiungimento del quorum necessario si procederà, nella medesima seduta, ad ulteriore e successiva votazione. Nella terza votazione viene eletto Presidente il consigliere che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
7. I due Vice Presidenti sono eletti, con voto limitato ad una sola preferenza, con una unica votazione segreta. Il Consigliere che riporta il maggior numero di voti viene eletto Vice Presidente Vicario;
8. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere garantita la presenza della minoranza consiliare;

ART.22 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta consiliare, dopo competizione elettorale, bisogna :
 - a) procedere alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudicare delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del Capo II, Titolo III del T.U. 267/2000;
 - b) procedere alla elezione del Presidente e Vice Presidenti del Consiglio;
 - c) che il Sindaco presti giuramento ai sensi dell'art. 50, comma 11, del T.U. 267/2000;
 - d) che il Sindaco comunichi al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata ai sensi dell'art. 46, comma 2, del T.U. 267/2000;
 - e) che il Consiglio nomini la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20/03/1967, n. 223.

ART.23 - FUNZIONAMENTO

1. Apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il Regolamento interno di cui al presente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari
 - b) la convocazione del Consiglio comunale;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

ART .24 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie ed in straordinarie d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) entro il mese di settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
3. Le sessioni straordinarie e straordinarie d'urgenza, potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ART.25 - ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I Regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000 la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

ART.26 - LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del T.U. 267/2000;

ART.27 - I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERE COMUNALE

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il **Presidente del Consiglio** è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste e di competenza consiliare.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART.28 - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, composte con criterio proporzionale, con diritto di voto.
2. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito Regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

ART. 29- COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

CAPO II

ART.30 – L'ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale, dura in carica per un periodo di cinque anni, e non può ricoprire un terzo mandato dopo due consecutivi, a meno che uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore ai due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART.31 - INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Entro 120 (centoventi) giorni dalla prima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai sensi dell'art. 46, comma 3, del T.U. 267/2000;

ART.32 – DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte dal Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio di protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti di cui al comma 3 dell'art. 53 del T.U. 267/2000.

ART.33 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, o impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 53, comma 2, del T.U. 267/2000;
2. Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione di un nuovo Sindaco.

Art. 34 NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco e di Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

ART. 35 - LA GIUNTA (COMPOSIZIONE E PRESIDENZA)

1. La Giunta comunale ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U. 267/2000 è composta da un numero di 6 (sei) Assessori, compreso il Vicesindaco, pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, compreso il Sindaco, (diciassette), assegnati a questo Ente.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di 2 (due). Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.
3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

ART.36 – COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Alle sedute della Giunta Comunale, possono partecipare, senza diritto di voto, il o i capogruppo, espressione della maggioranza, esperti, tecnici e funzionari invitati.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale, sono trasmesse ai Capogruppo.

ART.37- CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale né da tempestiva comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

ART.38 - DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
5. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione di sfiducia viene approvata come al punto n. 3, il Prefetto, tempestivamente informato a cura del Segretario comunale, procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del T. U. 267/2000.

TITOLO VI

UFFICI PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

ART.39 - SICUREZZA E SALUTE DEI DIPENDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei dipendenti durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

ART.40 - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento:
 - a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, secondo quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, del T.U. 267/2000;
2. Il regolamento di cui al comma 1 lettera a) disciplina altresì l'attribuzione, ai responsabili dei servizi, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi.
3. Spetta ai responsabili dei servizi (art. 107 del T.U. 267/2000) la responsabilità degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
4. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che le leggi e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli previsti dall'art. 107 del T.U. 267/2000.
5. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere la collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e la costituzione di uffici posti diretta dipendenza del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, di cui al regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
8. I contratti, di cui al comma 6 e 7 del presente articolo, a tempo determinato sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.
9. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al comma 1 la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

ART.41 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro nel compatto degli Enti Locali.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ART.42 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del T.U. 267/2000.

ART.43 LA RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.
2. Nel caso in cui l'ente temporalmente non abbia il responsabile del servizio, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART.44 - LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1. Il Comune predispone attività di formazione e di aggiornamento del personale per la valorizzazione delle capacità e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, da realizzare in orario di lavoro e con verifica periodica dei risultati. Le attività formative devono tendere a rafforzare la sensibilità dei dipendenti a gestire iniziative di miglioramento e di innovazione, destinate a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
2. Tale attività sarà affidata ad istituti ed enti pubblici o privati specializzati nella formazione del personale della Pubblica Amministrazione.

ART.45 - UFFICIO DI STAFF

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un Ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 46 MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Comune gestisce i servizi di interesse pubblico in forma singola o associata, secondo le modalità stabilite dalla legge. La scelta delle forme di gestione da

- adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione e di trasparenza, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
2. Nei casi in cui la gestione avvenga a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione maggioritaria o minoritaria, costituite ai sensi di legge, si procede all'affidamento dei servizi in forma diretta.
 3. Spetta, altresì, al consiglio comunale individuare nuovi servizi di interesse pubblico da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità.

ART. 46\BIS AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'azienda e dell'istituzione.
2. La giunta comunale ne approva gli atti fondamentali entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso inutilmente tale termine, gli atti si intendono approvati.
3. Al Sindaco spetta la nomina e, con motivato provvedimento, la revoca del presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione. Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda e dal regolamento dell'istituzione.
4. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al Comune ed hanno efficacia immediata.
5. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.
6. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari si provvede con le stesse modalità della nomina. il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica soltanto fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.
7. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale.
8. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda resta in carica per la durata prevista dallo statuto dell'azienda ed in ogni caso non oltre la durata del consiglio comunale ed esercita le funzioni fino al suo rinnovo, mentre quello dell'istituzione dura in carica quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori.
9. Il Comune provvede alla copertura dei costi sociali delle aziende speciali che si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate preventivamente dal consiglio comunale.
10. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposite normative regolamentari.
11. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali.
12. Al presidente e ai componenti delle aziende speciali e delle istituzioni spetta una indennità di funzione.
13. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili e sono incompatibili con le indennità percepite in qualità di amministratore dell'ente locale (Sindaco e Assessori), esclusi i Consiglieri Comunali che percepiscono il gettone di presenza previsto per la presenza nella seduta Consiliare. In ogni caso vanno riconosciute il rimborso delle spese regolarmente autorizzate.

ART. 46\TER SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può promuovere società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse.
2. Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
3. La costituzione di tali società è deliberata dal consiglio comunale.
4. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi. I rappresentanti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.

ART. 46\QUATER INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di Sindaco, di Assessore comunale o di Consigliere comunale, nelle materie delegate, e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso società di capitali nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale.
2. Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono, altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o all'attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e istituzioni nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con interessi primari della collettività locale.
3. Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite al Sindaco, Assessore comunale o consigliere comunale, nelle materie delegate, presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale.
4. Gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori comunali in ragione del loro mandato, come da precedenti commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art.67 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITÀ

ART.47 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, commi 2 e 3, della L. 127/97, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART48 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. Ai Comuni la legge riconosce nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La legge assicura, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

3. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
4. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 152 del T.U. 267/2000.

ART.49 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 4 del precedente art.48, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART.50 - IL CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE

1. Il regolamento per la contabilità dovrà prevedere i criteri del budget-programma secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.
2. Il Segretario comunale ed i responsabili dei vari settori sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio previsionale.
3. Il regolamento di contabilità disciplina l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente.
4. Viene istituito un servizio di controllo interno con il compito di verificare, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allo Albo pretorio (Art. 6, comma 5, del T.U. 267/2000).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale dalla Giunta o su richiesta da 1/5 dei Consiglieri.
5. Tenuto conto della priorità delle fonti del diritto, ogni disposizione contenuta nel presente Statuto, che dovesse essere in contrasto con disposizioni legislative statali e regionali presenti e future, è o diverrà inapplicabile.

ART.52 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

ART.53 - REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I regolamenti adottati in precedenza dal Comune, secondo la precedente legislazione, restano in vigore fino all'adozione dei nuovi regolamenti, purché non risultano incompatibili con la Legge e lo Statuto.